

Codice A1705A

D.D. 22 novembre 2017, n. 1176

Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale (26 settembre - 6 ottobre 2017).

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito con deliberazione della Giunta regionale in data 9 novembre 2015 e s.m.i.;

considerato che il citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede, all'art. 47, che per ciascun Programma sia istituito un Comitato di Sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla decisione che approva il Programma, con il compito di sorvegliarne l'attuazione;

visto il par. 1 dell'art. 48 dello stesso Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede che il Comitato di Sorveglianza sia composto da rappresentanti delle autorità competenti, dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, e in particolare:

- le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
- le parti economiche e sociali;
- i pertinenti organismi rappresentativi della società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione;

visto il combinato disposto degli artt. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, in cui vengono definite le funzioni e responsabilità del Comitato di Sorveglianza;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un "Codice Europeo di Condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei", in particolare gli artt. 10 e 11 che disciplinano la composizione e le procedure interne dei comitati di sorveglianza;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 30 - 2397 del 9 novembre 2015 con oggetto "Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: Istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale e nomina dei rappresentanti" con la quale, tra l'altro:

- viene istituito il Comitato di Sorveglianza regionale del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e del paragrafo 15.2 del PSR “Composizione prevista del Comitato di sorveglianza”;
- ne vengono specificati i compiti, tra cui in particolare l’approvazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma, l’esame dei criteri di selezione degli interventi finanziati (entro quattro mesi dall’approvazione del Programma) e delle proposte di modifica al PSR;
- ne viene stabilita la composizione, con i relativi nominativi individuati per le Amministrazioni e Organizzazioni rappresentate;
- si precisa che le modalità di funzionamento verranno fissate con apposito regolamento interno e che le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione Agricoltura - Settore A17.05A “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”;

visto il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, approvato nella seduta plenaria del 26 novembre 2015, e in particolare l’art. 8 “Consultazioni per iscritto”, che prevede la possibilità di effettuare consultazioni con l’invio dei documenti per via telematica (posta elettronica);

considerato che in data 26 settembre 2017 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato in merito alla variazione dei criteri di selezione per l’Operazione 4.2.1 (trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli);

viste le osservazioni pervenute dai componenti del Comitato entro la scadenza, fissata al 6 ottobre, e conservate agli atti della Direzione Agricoltura - Settore A17.05A “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”;

considerato che il citato art. 8 “Consultazioni per iscritto” del Regolamento interno prevede che:

- l’Autorità di gestione adotti la relativa decisione, opportunamente motivata, una volta decorso il termine per la presentazione delle osservazioni;
- la mancata espressione del proprio parere per iscritto da parte di un membro del Comitato valga come assenso;
- a seguito della conclusione della consultazione scritta, la Segreteria Tecnica informi tutti i membri del Comitato circa l’esito finale;

visto il documento di chiusura della consultazione, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che riporta le conclusioni dell’Autorità di Gestione;

ritenuto opportuno prendere atto di tale documento di chiusura;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008;

determina

- di prendere atto del documento di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte svoltasi dal 26 settembre al 6 ottobre 2017, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Responsabile del Settore
Mario Ventrella

Allegato



FEASR



**COMITATO DI SORVEGLIANZA REGIONALE DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE 2014-2020**

**Documento di chiusura della consultazione scritta
26 settembre – 6 ottobre 2017**

(art. 8 del Regolamento interno)

In data 26 settembre 2017 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato in merito alla modifica dei criteri di selezione dell'operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del PSR 2014-2020.

Il termine per la presentazione delle osservazioni sul documento inviato era stato fissato al 6 ottobre.

OSSERVAZIONI PERVENUTE

In data 4 ottobre 2017 **Legambiente** ha inviato proprie osservazioni, mentre in data 6 ottobre 2017 hanno inviato osservazioni la **Direzione regionale Ambiente**, in qualità di **Autorità Ambientale**, **Confcooperative-Fedagri-Legacoop Piemonte**, **Coldiretti Piemonte** e **Confindustria Piemonte**, osservazioni che si allegano al presente verbale e vengono altresì pubblicate alla pagina del sito regionale http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm

CONCLUSIONI DELL'AUTORITA' DI GESTIONE

Si riportano di seguito le risposte dell'AdG alle osservazioni pervenute.

Per quanto riguarda il principio di selezione 2 - Investimenti per rendere più efficiente l'uso dell'energia (investimenti per il risparmio energetico) - Criterio di selezione 2A): Peso percentuale dell'investimento in relazione alla percentuale massima consentita e/o al settore produttivo, in risposta alle osservazioni formulate dall'**Autorità Ambientale e Confcooperative-Fedagri-Legacoop Piemonte**, e di seguito riportate, si precisa quanto segue.

Autorità Ambientale

In merito a questo criterio, si richiede di giustificare la riduzione della soglia massima per questo tipo di intervento dal 25% al 10%.

Vista l'eliminazione del principio di selezione 2B (Risparmio annuo di energia primaria superiore a 0,50 kWh per euro investito in spese ammissibili), si ritiene sia necessario integrare il principio con il requisito del risparmio di 0,50 kw per euro investito.

Confcooperative-Fedagri-Legacoop Piemonte

Si condivide la proposta. A nostro avviso il bando dovrebbe prevedere che l'attribuzione del punteggio possa essere concessa anche quando il beneficiario fa investimenti rivolti al risparmio energetico sia a proprie spese che utilizzando altre forme di agevolazioni.

R. La riduzione della soglia massima (dal 25% al 10%) è dovuta all'introduzione delle soglie massime del 10% di investimenti per il risparmio idrico (punteggio 13) e per la riduzione degli inquinamenti (punteggio 14) che con il 10% massimo di investimenti per la produzione di energia porta gli investimenti di carattere ambientale al 40% mantenendo comunque l'obiettivo e il fine ultimo dell'operazione che è dedicata alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Le indicazioni di risparmio annuo di energia primaria per euro investito saranno contenute nei bandi (non meno di 0,50 kWh per euro investito permettendo, se del caso, di innalzare eventualmente tale soglia).

Per quanto riguarda la richiesta di attribuire il punteggio anche per investimenti non inseriti in domanda di sostegno si ritiene di non accogliere tale indicazione in quanto la domanda deve valorizzare gli investimenti in essa previsti, verificabili controllabili e realizzati nell'arco temporale della domanda stessa.

Per quanto riguarda il principio di selezione 2 - Investimenti per rendere più efficiente l'uso dell'energia (investimenti per il risparmio energetico) - Criterio di selezione 2B): Risparmio annuo di energia primaria superiore a 0,50 kWh per euro investito in spese ammissibili (escluse le spese generali e tecniche), in risposta alle osservazioni formulate dall'**Autorità Ambientale**, e di seguito riportate, si precisa quanto segue.

Autorità Ambientale

si accetta l'eliminazione del principio purché si provveda a riportare il requisito di 0,50 kw per euro nel criterio 2A (Peso percentuale dell'investimento in relazione alla percentuale massima consentita e/o al settore produttivo).

- R. Le indicazioni di risparmio annuo di energia primaria per euro investito saranno contenute nei bandi (non meno di 0,50 kWh per euro investito permettendo, se del caso, di innalzare eventualmente tale soglia).

Per quanto riguarda il principio di selezione 3 - investimenti per l'approvvigionamento e l'utilizzo, a fini di autoconsumo, di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari nelle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli food e no food - Criterio di selezione 3A): Peso percentuale dell'investimento in relazione alla percentuale massima consentita e/o al settore produttivo, in risposta alle osservazioni formulate dall'Autorità Ambientale, Confcooperative-Fedagri-Legacoop Piemonte e Legambiente, e di seguito riportate, si precisa quanto segue.

Autorità Ambientale

In merito a questo criterio, si richiede di giustificare la riduzione della soglia massima per questo tipo di intervento dal 25% al 10%.

Si consiglia di rivedere la tabella dei punteggi per settore produttivo, per favorire maggiormente quei settori produttivi che hanno una maggiore disponibilità di input per la produzione di energia per l'autoconsumo, che diversamente verrebbe trattata come rifiuto o dispersa nell'ambiente.

Confcooperative-Fedagri-Legacoop Piemonte

Si condivide la proposta. A nostro avviso il bando dovrebbe prevedere che l'attribuzione del punteggio possa essere concessa anche quando il beneficiario fa investimenti rivolti all'approvvigionamento e all'utilizzo, a fini di autoconsumo, di fonti di energia rinnovabili sia a proprie spese che utilizzando altre forme di agevolazioni.

Legambiente

Si propone di variare la percentuale minima di utilizzo dell'energia termica, innalzandola all'80%.

Gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari all'80%.

Si propone, inoltre, di introdurre un criterio premiante per la produzione/utilizzo di biometano derivante da sottoprodotti.

- R. La riduzione della soglia massima (dal 25% al 10%) è dovuta all'introduzione delle soglie massime del 10% di investimenti per il risparmio idrico (punteggio 13) e per la riduzione degli inquinamenti (punteggio 14) che con il 10% massimo di investimenti per il risparmio energetico porta gli investimenti di carattere ambientale al 40% mantenendo comunque l'obiettivo e il fine ultimo dell'operazione che è dedicata alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La tabella dei punteggi per settore produttivo, già approvata nel Comitato di Sorveglianza del 26-27 novembre 2015, è stata proposta per valorizzare gli investimenti per la produzione di energia tenendo conto anche dei settori produttivi che hanno una maggiore disponibilità di input per la produzione di energia per l'autoconsumo oltre che di altri fattori quali il maggior consumo di energia nel processo produttivo.

La produzione di energia da fonti rinnovabili non riguarda solo l'utilizzo di rifiuti aziendali. Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio anche per investimenti non inseriti in domanda di sostegno si ritiene di non accogliere tale indicazione in quanto la domanda

deve valorizzare gli investimenti in essa previsti, verificabili controllabili e realizzati nell'arco temporale della domanda stessa.

Si ritiene di confermare quanto previsto nel PSR per l'utilizzo minimo di energia termica. Si riporta l'estratto della operazione 4.2.1:

“È obbligatorio rispettare i criteri minimi nazionali per l'efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia (articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014) di seguito riportati: - ai sensi dell'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50%”.

Per quanto riguarda il principio di selezione 4 - possesso e/o ottenimento di certificazioni di prodotto/processo, ambientali ed energetiche - Criterio di selezione 4, in risposta alle osservazioni formulate da **Coldiretti e Confcooperative-Fedagri-Legacoop Piemonte**, si precisa quanto segue.

Coldiretti

Si propone di prevedere in riferimento alle modalità di calcolo del punteggio assegnabile, 0,5 punti anche per ogni sistema per cui è stato avviato l'iter certificativo dopo la presentazione del bando (invece degli attuali 0,2 punti).

La variazione proposta prevede, in ogni caso, l'assegnazione di un punteggio inferiore rispetto al bando 2016, riducendo l'eventuale adozione di comportamenti finalizzati ad avviare iter certificativi con il solo scopo di incrementare il punteggio del progetto presentato.

Confcooperative-Fedagri-Legacoop Piemonte

Nel condividere la proposta di modifica dei punteggi si ritiene eccessiva la riduzione del punteggio per le certificazioni di nuovo avvio e pertanto si propone che il punteggio sia pari a 0,5 sia per le certificazioni già ottenute che per quelle di nuova introduzione in quanto riteniamo che sia necessario considerare alla pari sia i beneficiari che hanno investito nelle certificazioni precedentemente all'emanando bando sia i beneficiari che intendono investire in futuro in nuove certificazioni.

R. Si ritiene di accogliere la proposta di uniformare il punteggio per le nuove certificazioni con quello per le certificazioni possedute mantenendo il punteggio massimo complessivo a 2 punti.

Per quanto riguarda il principio di selezione 7 - partecipazione dell'impresa a programmi finalizzati alla diminuzione del rischio di contaminazioni - Criterio di selezione 7, in risposta alle osservazioni formulate da **Confcooperative-Fedagri-Legacoop Piemonte**, si precisa quanto segue.

Confcooperative-Fedagri-Legacoop Piemonte

Si condivide la proposta di considerare come settore coinvolto esclusivamente il settore cereali, riso, proteoleginose e foraggere e si chiede che il punteggio sia ridotto da 10 a 5 punti e quindi con l'innalzamento di 2 punti rispetto all'attuale proposta.

R. Si ritiene di non accogliere l'osservazione presentata in quanto il punteggio proposto si inserisce in una valutazione complessiva dei punteggi assegnabili e l'aumento da tre a cinque punti potrebbe risultare discriminante e non solo valorizzante la domanda di sostegno.

Per quanto riguarda il principio di selezione 10 - investimenti che non consumano nuovo suolo - Criterio di selezione 10, in risposta alle osservazioni formulate da **Coldiretti, Confcooperative-Fedagri-Legacoop Piemonte, Confindustria e Legambiente**, si precisa quanto segue.

Coldiretti

In riferimento a tale principio di selezione si propone di prevedere l'assegnazione del punteggio previsto (3 punti) agli investimenti che non comportano il consumo di nuovo suolo in modo irreversibile (quali ad esempio ampliamenti o nuove costruzioni su superfici già impermeabilizzate/cementificate), eliminando l'applicazione di specifici criteri.

La proposta è finalizzata ad evitare difficoltà nell'assegnazione del punteggio inerente tale principio di selezione, ovvero a consentirne una più diretta applicazione.

Al riguardo si ritiene opportuno mantenere la percentuale minima del 20% di investimenti edili, rispetto al totale degli interventi previsti, quale parametro di base per l'ottenimento del punteggio.

Confcooperative-Fedagri-Legacoop Piemonte

Nel condividere la necessità di premiare il non consumo di suolo esprimiamo perplessità circa la proposta (coefficiente K) che tiene conto del rapporto superficie permeabile aziendale rispetto alla superficie che sarà resa impermeabile a fronte del progetto di investimento.

Si potrebbe, come previsto dalle leggi urbanistiche per ampliamenti senza concessione edilizia ma con semplice CIA o SCIA, prevedere che fino all'occupazione del 10% di consumo del suolo vengono assegnati 2 punti senza ulteriori calcoli. Oltre non vengono assegnati punti.

Per quanto riguarda il coefficiente J si concorda con la proposta.

Legambiente

Ai fini di un reale indirizzo verso la riduzione del consumo di suolo si propone di aumentare fino a 4 i punti in funzione della rilevanza del progetto.

Confindustria

Nel condividere la riformulazione del criterio di selezione 10, finalizzata a superare le oggettive difficoltà di assegnazione del punteggio riscontrate con l'avvio del primo bando, si ritiene tuttavia che essa debba, per ragioni di opportunità e di coerenza con quanto vigente ad oggi, trovare applicazione in corrispondenza con la data di pubblicazione del nuovo bando.

Si propone di modificare il criterio di selezione 10 come di seguito evidenziato:

Il punteggio viene attribuito nel caso di investimenti che utilizzino manufatti e/o superfici di suolo artificializzato (impermeabile). La data di costruzione degli edifici deve essere anteriore alla data di pubblicazione del bando 2018 ~~28 ottobre 2015~~ e le superfici devono risultare impermeabilizzate prima di tale data (~~data di approvazione del PSR~~).

R. Si ritiene opportuno confermare la formulazione del criterio che valorizza l'uso di suolo già impermeabilizzato e nel contempo valorizza il minor consumo di suolo permeabile. (Coldiretti)

Si ritiene che l'assegnazione di un punteggio per il non consumo di suolo permeabile e di un minor punteggio nel caso di riduzione della superficie permeabile contenuta nel 20% sia maggiormente valorizzante rispetto alla proposta di un punteggio assegnabile nel caso di occupazione di suolo permeabile fino al 10%. (Confcooperative-Fedagri-Legacoop Piemonte)

Si ritiene di non accogliere la proposta di Legambiente in quanto il punteggio massimo proposto è già in funzione della rilevanza del progetto in base al consumo di suolo; inoltre il punteggio proposto si inserisce in una valutazione complessiva dei punteggi assegnabili. (Legambiente)

Si ritiene di mantenere la data di approvazione del PSR quale data di demarcazione in quanto indicando la data di bando si potrebbe valorizzare un consumo di suolo intervenuto nel frattempo. (Confindustria)

Per quanto riguarda il principio di selezione 11 - investimenti rispondenti a standard paesaggistico-architettonici stabiliti sulla base di apposita manualistica - Criterio di selezione 11, in risposta alle osservazioni formulate da **Autorità ambientale e Confcooperative-Fedagri-Legacoop Piemonte**, si precisa quanto segue.

Autorità Ambientale

per tale principio si apprezza il tentativo di sviluppare una metodologia per assegnare una priorità, tuttavia, non si condivide la scelta di assegnare il punteggio sulla base di una scheda di auto-valutazione e, nel complesso, si considera il principio troppo soggettivo.

Infatti, si evidenziano due diversi livelli di soggettività:

soggettività derivante dall'auto-valutazione del progetto da parte del proponente;

soggettività nell'ambito della fase istruttoria regionale dovuta alla genericità dei quesiti utilizzati.

Si suggerisce, pertanto, di non procedere all'auto-valutazione e di accompagnare i criteri riportati nel foglio excel, qualità paesaggistica (11A) e qualità architettonica (11B), con quesiti meglio specificati al fine di arrivare a delle risposte valutative il più oggettive possibile.

Confcooperative-Fedagri-Legacoop Piemonte

Non si concorda con la proposta sia per quanto riguarda l'assenza della manualistica sia perché estremamente soggettiva dal punto di vista della valutazione.

R. Considerate le osservazioni pervenute, in particolare quelle dell'Autorità Ambientale, si ritiene opportuno rinviare l'applicazione del criterio 11 a successivi ulteriori approfondimenti al fine di individuare dei parametri oggettivi per la valutazione dei requisiti e l'attribuzione dei punteggi.

Per quanto riguarda il principio di selezione 12 (trasversale innovazione) - innovatività degli investimenti proposti - Criterio di selezione 12, in risposta alle osservazioni formulate da **Coldiretti, Fedagri-Legacoop e Confindustria** si precisa quanto segue.

Coldiretti

Si riterrebbe opportuno ridurre il punteggio massimo attribuibile, al fine di meglio equilibrare la distribuzione dei punti assegnabili ad ogni singolo beneficiario, a 16 (rispetto agli attuali 20), mantenendo inalterato il parametro: 0,2 punti per ogni punto percentuale.

Confcooperative-Fedagri-Legacoop Piemonte

Fedagri-Legacoop nel condividere la proposta che va nella direzione di premiare i progetti di investimento finalizzati all'introduzione di tecnologia ed innovazione, rileva eccessivo il punteggio di 20 punti e pertanto richiede la rideterminazione in 15 punti (0.15 punti per ogni punto percentuale).

Confindustria

La Commissione europea ha più volte sollecitato l'attenzione sul principio cardine di innovazione che, in questa nuova stesura, assume carattere decisamente prioritario. Il principio è inoltre coerente con la politica nazionale a sostegno di una "industria 4.0", nell'obiettivo di mantenere le strutture industriali nazionali al passo con la concorrenza globale.

Al fine di esplicitare il collegamento con il Piano Nazionale Industria 4.0, varato nel settembre 2016, si ritiene quindi che il punteggio debba avere un maggior peso nel caso in cui gli investimenti, oltre che rispondere ai criteri di innovatività, siano anche certificati secondo i dettami "Industria 4.0".

** Si propone di modificare il criterio di selezione 12 come di seguito evidenziato:*

Il punteggio viene attribuito per investimenti rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative.

Viene valutato il rapporto tra importo degli investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari e strumentazioni informatiche) e importo totale degli investimenti ammessi.

0,2 punti per ogni punto percentuale: rapporto tra importo degli investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari e strumentazioni informatiche) e importo totale degli investimenti ammessi.

0.05 punti aggiuntivi per la sola parte di investimenti che, oltre ai criteri sopra esposti, siano anche certificati Industria 4.0

R. Si ritiene di non accogliere la proposta di rideterminazione del punteggio complessivo a 15 punti, in quanto il punteggio proposto si inserisce in una valutazione complessiva dei punteggi assegnabili (introduzione di altri criteri di selezione - principio 15 e 16, rimodulazione dei punteggi, necessità di attribuire maggiore importanza al punteggio in questione in relazione alla valorizzazione dell'innovazione per la trasformazione e commercializzazione).

Si accoglie la proposta di valorizzare gli investimenti certificati Industria 4.0

Pertanto il rapporto tra importo degli investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari e strumentazioni informatiche) e importo totale degli investimenti ammessi sarà così applicato:

0,15 punti per ogni punto percentuale: rapporto tra importo degli investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari e strumentazioni informatiche) e importo totale degli investimenti ammessi.

0,05 punti aggiuntivi per la sola parte di investimenti che, oltre ai criteri sopra esposti, siano anche conformi al modello Industria 4.0

Per quanto riguarda il principio di selezione 13 (trasversale ambientale) - investimenti per il risparmio idrico - Criterio di selezione 13, in risposta alle osservazioni formulate da **Autorità ambientale, Legambiente e Confcooperative-Fedagri-Legacoop Piemonte** si precisa quanto segue.

Autorità Ambientale

Si condivide l'introduzione della soglia di investimento, ma non l'eliminazione del punteggio per tipologia di intervento riportata nel foglio excel (principio 13), in quanto sembra opportuno una diversificazione dei punteggi attribuiti sulla base della tipologia di interventi attuati per il risparmio idrico.

Si consiglia, inoltre, di reintrodurre la tabella eliminata e laddove non fosse possibile si suggerisce di valutare l'opportunità di dare un peso all'entità del risparmio idrico ottenibile grazie all'intervento proposto, per privilegiare quei progetti che, a parità di percentuale di investimento, generino un maggiore risparmio idrico rispetto alla situazione iniziale.

Legambiente

Ai fini dell'incentivazione di un fattivo risparmio idrico, si ritiene indispensabile introdurre la valutazione della quantità della riduzione in termini assoluti (metri cubi/anno) e non solo in termini percentuali.

Confcooperative-Fedagri-Legacoop Piemonte

Si condivide la proposta di incentivare il risparmio idrico ma limitando il punteggio massimo in 1,5 (0.15 punti per ogni punto percentuale).

R. Si ritiene di non accogliere le osservazioni in quanto:

- **l'introduzione di un punteggio direttamente legato alla percentuale prevista di investimenti, ma con requisito minimo di risultato (riduzione dei consumi idrici almeno del 10%) permetterà comunque una valorizzazione delle tipologie di interventi attuati per il risparmio idrico focalizzandosi sul risparmio ottenuto;**
- **la riduzione delle quantità di acqua consumata in termini assoluti non permette la valorizzazione della domanda che prevede investimenti per il risparmio idrico, ma introduce elementi estrinseci alla domanda stessa (ad esempio dimensione aziendale);**
- **il punteggio proposto si inserisce in una valutazione complessiva dei punteggi assegnabili.**

Per quanto riguarda il principio di selezione 14 (trasversale ambientale) - investimenti connessi alla prevenzione degli inquinamenti - Criterio di selezione 14, in risposta alle osservazioni formulate da **Autorità ambientale e Confcooperative-Fedagri-Legacoop Piemonte** si precisa quanto segue.

Autorità Ambientale

Si condivide l'introduzione della soglia di investimento, ma non l'eliminazione del punteggio per tipologia di intervento riportata nel foglio excel (principio 14), in quanto sembra opportuno una diversificazione dei punteggi attribuiti sulla base della tipologia di interventi connessi alla prevenzione degli inquinamenti.

Si consiglia quindi di non eliminare la tabella e laddove non fosse possibile si suggerisce di considerare per il calcolo del punteggio, il peso diverso che hanno i diversi settori per quanto riguarda l'inquinamento. I settori più impattanti dovrebbero avere priorità rispetto agli altri.

Confcooperative-Fedagri-Legacoop Piemonte

Si condivide la proposta di incentivare la prevenzione degli inquinamenti ma limitando il punteggio massimo in 1,5 (0.15 punti per ogni punto percentuale).

R. Si ritiene di non accogliere le osservazioni in quanto:

- **l'introduzione di un punteggio direttamente legato alla percentuale prevista di investimenti permetterà comunque una valorizzazione delle tipologie di interventi attuati per la prevenzione degli inquinamenti;**
- **si ritiene superfluo introdurre una differenziazione settoriale in quanto la valorizzazione è della domanda di sostegno nell'ambito dei singoli settori produttivi;**
- **il punteggio proposto si inserisce in una valutazione complessiva dei punteggi assegnabili.**

Per quanto riguarda il principio di selezione 15 - livello di coinvolgimento dei produttori primari - Criterio di selezione 15, in risposta alle osservazioni formulate da **Coldiretti e Confindustria** si precisa quanto segue.

Coldiretti

Considerando che per effetto delle ultime modifiche apportate al PSR 2014 – 2020 della Regione Piemonte (decisione della Commissione europea del 23/02/2017), tra gli elementi da tenere in considerazione per la definizione dei criteri di selezione inerenti l'Operazione in oggetto, sono stati introdotti tra gli altri:

- il livello di coinvolgimento dei produttori primari;
- il maggior coinvolgimento dei produttori primari nei processi di integrazione della filiera agro-alimentare;

si propone di incrementare il punteggio massimo assegnabile da 3,5 a 5 punti.

Ne deriva che, mantenendo la medesima articolazione, stante la diversa percentuale di approvvigionamento di materia prima da agricoltori locali, risulterebbero assegnabili i seguenti punti:

- dal 60,01 al 65% del fabbisogno: 0,7 punti
- dal 65,01 al 70% del fabbisogno: 1,4 punto
- dal 70,01 al 75% del fabbisogno: 2,1 punti
- dal 75,01 al 80% del fabbisogno: 2,8 punti
- dal 80,01 al 85% del fabbisogno: 3,5 punti
- dal 85,01 al 90% del fabbisogno: 4,2 punti
- dal 90,01 al 100% del fabbisogno: 5 punti

Confindustria

In termini applicativi, si ritiene utile prevedere, per l'assegnazione del punteggio, l'impegno dell'azienda a fornire annualmente il resoconto delle fatture di acquisto della materia prima per dimostrare il rispetto del criterio.

Inoltre, sempre al fine di garantire l'Amministrazione Regionale circa l'impegno assunto in sede di presentazione della domanda, si ritiene utile introdurre la richiesta di una fidejussione sul contributo erogato, anche di natura assicurativa - considerata più economica e non gravante sugli affidamenti bancari.

R. Si ritiene di non accogliere le osservazioni in quanto:

- **il punteggio proposto si inserisce in una valutazione complessiva dei punteggi assegnabili;**
- **i futuri impegni, controlli e garanzie sono temi da sviluppare in sede di approvazione dei bandi.**

Per quanto riguarda il principio di selezione 16 - maggior coinvolgimento dei produttori primari nei processi di integrazione della filiera agroalimentare, in risposta alle osservazioni formulate da **Coldiretti, Confcooperative-Fedagri-Legacoop Piemonte e Confindustria** si precisa quanto segue.

Coldiretti

Stante le medesime motivazioni indicate in riferimento al punto precedente, si propone:

- di incrementare il punteggio massimo attribuibile a 3 (rispetto a 1 attuale);
- di ridurre la percentuale di approvvigionamento di materia prima conferita dai soci dal 90% al 80% del fabbisogno (superiore al 80%).

Confcooperative-Fedagri-Legacoop Piemonte

Si condivide assolutamente la necessità di un maggior coinvolgimento dei produttori primari nei processi di integrazione della filiera agroalimentare ma nel contempo si ritiene che l'attribuzione di un solo punto non sia sufficientemente incentivante. Si propone pertanto di aumentare il punteggio a 5 e nel contempo a ridurre la percentuale minima di approvvigionamento della materia prima dai soci dal 90 all'80% al fine di tenere conto di campagne agrarie sfavorevoli a causa di particolari avversità atmosferiche e patologiche.

Confindustria

Con riferimento alle tipologie indicate, riteniamo che l'obiettivo del maggior coinvolgimento dei produttori primari possa essere raggiunto anche mediante le reti di impresa.

Si propone di modificare il criterio di selezione 16 come di seguito evidenziato:

domande di sostegno avanzate da cooperative, da OP, da AOP riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e relativa normativa nazionale, oppure da reti di impresa.

R. Si ritiene di non accogliere le osservazioni di aumento del punteggio complessivo in quanto il punteggio proposto si inserisce in una valutazione complessiva dei punteggi assegnabili.

Si accoglie la proposta di considerare le reti di impresa e di ridurre la percentuale minima di approvvigionamento della materia prima dai soci dal 90 all'80% al fine di tenere conto di campagne agrarie sfavorevoli a causa di particolari avversità atmosferiche e patologiche.

Pertanto il criterio sarà così formulato:

domande di sostegno avanzate da cooperative agricole, da OP, da AOP riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e relativa normativa nazionale, e da contratti di rete costituiti ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10/02/2009, n. 5 e s.m.i., aventi soggettività giuridica (c.d. rete soggetto) partecipati da aziende agricole che conferiscono oltre l'80% delle materie agricole lavorate.

Specifica:

Per le cooperative agricole le OP e le AOP il punteggio viene riconosciuto per la materia prima conferita dai soci per obbligo statutario. Approvvigionamento materia prima conferita dai soci superiore all'80% del fabbisogno.

Considerata inoltre la posizione favorevole espressa esplicitamente o con silenzio-assenso da parte degli altri membri del Comitato, si ritiene di adottare i criteri di selezione proposti con le modifiche effettuate a seguito della valutazione delle osservazioni pervenute.

Al presente verbale si allega altresì la tabella con i criteri di selezione rivisti.

Si considera pertanto chiusa la consultazione scritta.